



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

ATROCOI - 400 ATROCOI
REGISTRO UFFICIALE
0001598 - 13/02/2009

Decreto n. 1598 del 19 FEB. 2009

Modifiche alle disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dell'alcol per usi commestibili.

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15/3/1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'articolo 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1493/99 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale dell'11 aprile 2001 relativo all'aggiunta di un rivelatore ai vini destinati alle distillazioni comunitarie;

Visto il Programma nazionale di sostegno, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato alla Commissione UE il 30 giugno 2008;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 2009, pubblicato nella G.U.R.L., n. 20 del 26 gennaio 2009, recante "disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dell'alcol per usi commestibili";

3



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 18 dicembre 2008, sotto la condizione della modifica della previsione dell'obbligo del conferimento totale delle uve ad un unico soggetto;

Considerato che il citato regolamento del Consiglio (CE) n.479/2008 non prevede l'obbligo del conferimento totale;

Preso atto delle valutazioni delle organizzazioni di categoria;

DECRETA

Art. 1

1. Al decreto ministeriale 7 gennaio 2009, citato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 3, quinto trattino, sono soppresse le parole: "ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE)1282/01";
- b) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole: "ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE)1282/01";
- c) all'articolo 2, comma 2, sono soppresse le parole: "Per le cantine cooperative o le associazioni gli ettari da prendere a riferimento sono quelli dichiarati nel modello di dichiarazione previsto per i soci che rientrano nella deroga prevista all'articolo 2 paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 1282/2001.";
- d) all'articolo 8, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Tutti i termini indicati nel presente decreto sono perentori. Per la campagna 2008/2009, tutti i termini indicati sono fissati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA."

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li 19 FEB. 2009

IL MINISTRO